

Spunta una nuova tassa regionale sulle visite mediche in libera professione

# Attacco alla Libera professione dei medici

di **Carmine Gigli**  
Presidente FESMED

Com'è noto, la "Manovra correttiva" del 15 luglio (L. 111/2011) ha reintrodotta i ticket che erano stati abrogati nel 2008 (L. 133/2008), i quali prevedono 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso. Nello stesso tempo ha confermato la potestà delle Regioni di adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in sostituzione della quota fissa di 10 euro sulla ricetta. La Regione Toscana ha contrabbandato come misura alternativa

Per la prima volta in Italia, la Toscana ha fissato una tassa regionale sulle visite mediche in libera professione, che va da un minimo di 10 sino a 30 euro. La FESMED ha protestato in maniera vibrata contro la delibera della Giunta regionale della Toscana ed ha chiesto al Ministro della salute, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Ministro per i Rapporti con le Regioni di bloccare questa delibera

una tassa sulle visite mediche in libera professione, definendola: "misure di partecipazione ai costi fissi sostenuti dal Sistema sanitario regionale per la funzionalità della libera professione in regime intramoenia, in proporzione alle tariffe già applicate". Prescindendo da ogni valutazione di carattere politico, c'è da chiedersi se la decisione della Regione Toscana sia giuridicamente corretta. Per la FESMED, questa delibera viola la normativa legi-



slativa e contrattuale che regola l'attività libero professionale dei medici e deve essere rimossa, anche perché costituirebbe un pericoloso precedente. Le legge attuale infatti prevede che dalle tariffe per le prestazioni in libera professione l'Azienda trattenga una quota per la copertura di tutti i costi, direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale, ivi compresi quelli sostenuti per la prenotazione e la riscossione

degli onorari. Per questo motivo, in tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere sono stati stilati i regolamenti sulla libera professione nei quali, oltre a dettare le regole, si analizzano e quantificano i costi sostenuti dall'Azienda per la gestione dell'attività libero-professionale intramuraria.

Risulta evidente che la decisione della Giunta regionale della Toscana non trova una giustificazione valida, poiché prescinde dai costi effettivamente sopportati e che sono stati determinati in accordo con i professionisti. Quindi, costituisce una vera e propria tassa.

Trattandosi di libera professione non si può neanche ipotizzare che la Giunta regionale della Toscana abbia inteso imporre un ticket, al pari di quello previsto dalla "Manovra correttiva" per le prestazioni erogate dal Ssn, perché non ne avrebbe la potestà. Inoltre, è una tassa iniqua, perché penalizza i medici a rapporto esclusivo, discriminandoli ingiustamente rispetto ai medici a rapporto di lavoro non esclusivo, per i quali non è prevista alcuna tassazione.

È la prima volta che si introduce in maniera diretta un vulnus all'esercizio della libera attività professionale per i medici del servizio sanitario nazionale e la FESMED si batterà affinché questa ferita venga sanata. **Y**

## La normativa sulla libera professione dei medici del Ssn

L'esercizio della libera attività professionale per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale è stata introdotta dalla Legge Mariotti (132/1968). La legge istitutiva del Ssn (833/1978) impegna il Governo a "garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura". Il Dpr 761/1979 riconosce che "l'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettività". Il Dpcm del 27 marzo 2000 consente la pratica della libera professione intramoenia allargata agli studi professionali, autorizzando "il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività". Il Contratto di lavoro, dell'8 giugno 2000, detta le linee di indirizzo per l'organizzazione nelle Aziende dell'attività libero professionale intramuraria e per la fissazione delle tariffe.

La legge 120/2007, detta le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria. Garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e all'articolo 1, comma 4, stabilisce che le Aziende "gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria", al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare attraverso la "determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari".

**A SETTEMBRE IN LIBRERIA**

**LA DISCIPLINA OSTETRICA**  
TEORIA, PRATICA E ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

Miriam Guana  
Rosalia Caprioglio  
Anna Maria Di Paolo  
Marta Gianna Pifferini  
Marta Domercq Piga  
Marta Vicenti

ISBN: 978883863694-3  
F.to 195x260 - Pagg. 904  
€ 73,00

25 Italia  
www.ateneonline.it